

Delibera n.28/2020

Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 19, n. 23 e n. 25 del 2020, relative alla delibera dell’Autorità n. 75/2016 in materia di sistema tariffario per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria. Avvio procedimento.

L’Autorità, nella sua riunione del 30 gennaio 2020

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito dell’attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge del 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare i commi 2, lettere a) e b), e 3, lett. g);
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “Attuazione delle direttive 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”, ed in particolare l’articolo 37, commi 3 e 9;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014, del 16 gennaio 2014;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante “*Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 72/2016 del 27 giugno 2016, recante “*Attuazione della delibera n. 96/2015 - modalità applicative e differimento termini*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 75/2016 del 1° luglio 2016, recante “*Sistema tariffario 2016-2021 per il Pacchetto Minimo di Accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale. Conformità al modello regolatorio approvato con delibera n. 96/2015 e successive integrazioni*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 138/2017, del 22 novembre 2017, recante “*Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 1097 e n. 1098 del 2017, relative alle delibere dell’Autorità n. 75/2016 e n. 80/2016 in materia di sistema tariffario per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria e per i servizi erogati dal gestore della stessa. Avvio procedimento con prescrizioni*”;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 43/2019, del 18 aprile 2019, recante “*Chiusura del procedimento avviato con delibera n. 138/2017. Ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sez. Seconda), n. 1097 e n. 1098 del 2017. Conformità alle prescrizioni di cui alle delibere n. 11/2019 del 14*

febbraio 2019 e n. 23/2019 del 28 marzo 2019 del sistema tariffario aggiornato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 9 dicembre 2021”;

VISTI i Prospetti Informativi della Rete PIR 2018 (Edizione dicembre 2017, PIR 2019 (Edizione dicembre 2017) e PIR 2019 (Edizione maggio 2019), di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (di seguito: RFI);

VISTE le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 7 gennaio 2020, n. 19, n. 23 e n. 25, con le quali sono stati accolti, nei sensi e limiti di cui alle rispettive motivazioni, i ricorsi presentati da Db Bahn Italia S.r.l. (di seguito: DB BAHN), da SNCF Voyages Italia s.r.l. (di seguito: SNCF) e da ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft (di seguito: ÖBB), e per l’effetto annullata, entro i medesimi limiti, la citata delibera dell’Autorità n. 75/2016 nonché gli atti conseguenziali;

RILEVATO che il parziale annullamento della delibera n. 75/2016 concernente la conformità al modello regolatorio del sistema tariffario presentato dal gestore dell’infrastruttura, oggetto delle citate sentenze del Tar Piemonte, si riferisce esclusivamente *“alla parte in cui ha avallato il sovracanone per il segmento open access internazionale rispetto a quello nazionale”*, in ragione del difetto di istruttoria circa la diversa modulazione della componente B del pedaggio fra i suddetti segmenti di mercato dei servizi ferroviari passeggeri;

RILEVATO che il Tar Piemonte nelle citate sentenze ha precisato che *“è per contro immune dalla problematica”* il presupposto atto regolatorio - di cui alla delibera n. 96/2015 - *“che, con le integrazioni adottate dalla stessa ART, offre invece un modello matematico che consente anche esiti inversi”*;

RITENUTO di dover procedere, in ottemperanza alle citate pronunce del Tar Piemonte, ad avviare un procedimento concernente, in particolare, l’acquisizione degli elementi necessari per giustificare l’applicazione di un sovracanone per il segmento *open access* internazionale rispetto a quello nazionale;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento per l’ottemperanza alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), 7 gennaio 2020, n. 19, n. 23 e n. 25;
2. responsabile del procedimento di cui al punto 1 è l’ing. Roberto Piazza, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011 19212516;
3. il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 1 è fissato al 30 giugno 2020;

4. la presente delibera è comunicata, a mezzo PEC, a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Db Bahn Italia S.r.l., SNCF Voyages Italia s.r.l., ÖBB-Personenverkehr Aktiengesellschaft.

Torino, 30 gennaio 2020

Il Presidente
Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)